

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Canislupus Italia"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "*Canislupus Italia*" con sede presso il Museo del Paesaggio Storico dell'Appennino, loc. Moscheta, Firenzuola, Firenze.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apertita, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - A) Favorire la conoscenza scientifica della specie attraverso la realizzazione di studi e ricerche in collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Musei, Amministrazioni pubbliche, altre Associazioni, etc.
 - B) Favorire e promuovere la cultura della convivenza tra lupo e uomo, anche attraverso lo studio e la sperimentazione di metodi di prevenzione e la creazione di strumenti di informazioni specifici, insieme ad Enti pubblici, Istituti di ricerca o altre realtà associative
 - C) Promozione di attività finalizzate alla diffusione di conoscenze sul lupo, sulla fauna selvatica e sull'ambiente in genere, anche attraverso l'organizzazione di campi, viaggi, convegni, corsi, etc.
 - D) Creazione di materiale informativo ed editoriale per favorire la conoscenza della specie, nonché la gestione di spazi informativi finalizzati alla conoscenza della specie
 - E) Gestione, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, di immobili, strutture ed aree naturali per il conseguimento di finalità di utilità sociale.
 - F) Realizzazione di iniziative divulgative quali mostre, rassegne ed iniziative pubbliche.
 - G) Attività di consulenza ad altri soggetti per la realizzazione di Musei, Centri Visita, Esposizioni, etc.
 - H) Sostegno a studenti, tesisti, dottorandi per la realizzazione di tirocinii e per lo svolgimento di tesi, ricerche, etc.
 - I) promozione e organizzazione di altre attività finalizzate all'educazione ambientale sia in ambito formale che informale.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Si possono associare a Canislupus Italia anche altre associazioni e soggetti giuridici che ne condividano gli scopi
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:

ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) **giovani** (in base all'età anagrafica) **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione) ai quali non è richiesto il pagamento della quota d'iscrizione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; tale comunicazione potrà essere fatta anche attraverso via telematica o semplicemente pubblicata sul sito web dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario;
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di averne copia).

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Può nominare e revocare, se ne ravvisa la necessità, e seguendo le indicazioni eventualmente previste dal regolamento, Commissioni di lavoro che si occupano di aspetti specifici dell'organizzazione e della conduzione delle attività dell'Associazione, amministratori degli spazi informatici dell'Associazione, e componenti di un eventuale Comitato scientifico dell'associazione; cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo si può riunire e può prendere le proprie deliberazioni anche attraverso l'uso di strumenti di comunicazione informatica.
5. Contro le delibere del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.